

Roma, 12 marzo 2021

Circolare n. 93/2021

Oggetto: Notizie in breve.

Calamità naturali – Emergenza Coronavirus – Cassa integrazione Covid-19 –
L'INPS ha fornito alcune precisazioni in merito al differimento al 31 marzo p.v. dei termini di decadenza per l'invio delle domande dei di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza sanitaria come previsto dal *decreto Milleproroghe* (DL n. 183/2020 convertito nella L. n. 21/2021) – Messaggio INPS n. 1008 del 9.3.2021.

Calamità naturali – Emergenza Coronavirus - Fondo Nuove Competenze –
L'ANPAL ha integrato il bando relativo al Fondo Nuove Competenze del 4 novembre 2020 con particolare riferimento alle modalità di attestazione delle competenze acquisite dai lavoratori durante i percorsi formativi e alle modalità di presentazione delle domande da parte dei soggetti richiedenti. Come è noto, il *decreto rilancio* (DL n. 35/2020) ha previsto che la contrattazione collettiva di secondo livello (aziendale o territoriale) possa realizzare specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa, con le quali parte dell'orario viene finalizzato a percorsi formativi. Nell'ambito di tale disposizione il Fondo Nuove Competenze, istituito presso l'ANPAL, si fa carico a determinate condizioni del costo del personale in formazione con riferimento alla quota di retribuzione e di contribuzione oraria oggetto di rimodulazione – Nota ANPAL n. 5329 del 5.3.2021.

Fabio Marrocco
Codirettore

*Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. [81/2021](#), [54/2021](#)
e [341/2020](#)*

*Allegati due
Lc/lc*

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Roma, 09-03-2021

Messaggio n. 1008

Allegati n.1

OGGETTO: Articolo 11, commi-10 bis e 10-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21. Differimento dei termini decadenziali relativi ai trattamenti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modalità operative

Premessa

Nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 2021 è stata pubblicata la legge 26 febbraio 2021, n. 21, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (c.d. milleproroghe).

Tale provvedimento, entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ha introdotto i commi 10-bis e 10-ter all'articolo 11 del citato decreto-legge, con i quali viene disposto un differimento dei termini decadenziali relativi ai trattamenti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e assicurata la copertura dei relativi oneri finanziari.

Più dettagliatamente, il comma 10-bis dell'articolo 11 del decreto-legge n. 183/2020 differisce al 31 marzo 2021 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza da COVID-19 di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni, e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi scaduti entro il 31 dicembre 2020.

Il medesimo comma prevede, altresì, che le disposizioni relative al differimento si applicano

nel limite di spesa di 3,2 milioni di euro per l'anno 2021.

Con il presente messaggio si illustrano gli indirizzi che attengono alla portata della norma e si forniscono le relative istruzioni operative.

1. Domande oggetto del differimento

Rientrano nel differimento al 31 marzo 2021 tutte le domande di cassa integrazione (ordinaria e in deroga), di assegno ordinario (ASO) dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del D.lgs n. 148/2015, del Fondo di integrazione salariale (FIS), nonché quelle di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) connesse all'emergenza da COVID-19, i cui termini di trasmissione sono scaduti al 31 dicembre 2020.

Come noto, la disciplina a regime, introdotta dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come da ultimo confermata dall'articolo 1, commi 301 e 304, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), prevede che le domande di accesso ai trattamenti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 devono essere inoltrate all'Istituto, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

Ne deriva che possono beneficiare della moratoria dei termini decadenziali le domande di trattamenti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 riferite a periodi del 2020 fino a **novembre 2020** compreso.

Si evidenzia che la previsione di cui al decreto-legge n. 183/2020, nell'introdurre il differimento dei termini decadenziali, lascia inalterata la disciplina dettata *pro tempore* dalle norme di riferimento. Conseguentemente possono beneficiare della proroga dei termini le istanze che rispettino le condizioni di accesso di volta in volta fissate dal legislatore, come illustrate nelle circolari e nei messaggi emanati dall'Istituto in materia. In particolare, si richiama l'attenzione sul rispetto della durata massima dei trattamenti prevista dalle singole disposizioni con riguardo ai periodi oggetto delle richieste, tenuto conto dei provvedimenti di autorizzazione già adottati che possono avere esaurito la disponibilità in relazione alle singole causali.

2. Modelli "SR41" e "SR43" semplificati. Oggetto del differimento

Beneficiano del regime di differimento anche le trasmissioni dei dati necessari per il pagamento diretto o per il saldo dei trattamenti connessi all'emergenza da COVID-19 i cui termini di decadenza sono scaduti entro il 31 dicembre 2020.

In relazione a quanto previsto dalla disciplina a regime, come da ultimo declinata dall'articolo 1, comma 302, della legge di bilancio 2021, in caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'Istituto, il datore di lavoro è tenuto a inviare all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale (modelli "SR41" e "SR43" semplificati) entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC che contiene l'autorizzazione, se tale termine è più favorevole all'azienda.

Tanto premesso, il differimento al 31 marzo 2021 riguarda le trasmissioni riferite a eventi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 terminati a novembre 2020 ovvero a quelli la cui autorizzazione è stata notificata all'azienda entro il 1° dicembre 2020.

3. Modalità operative

3.1 Nuove domande di accesso ai trattamenti

I datori di lavoro che, per i periodi oggetto del differimento come descritti al paragrafo 1, **non** avessero inviato istanze di accesso ai trattamenti, potranno trasmettere domanda entro e non oltre il termine del 31 marzo 2021. A tal fine, dovranno essere utilizzate le medesime causali relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19, già istituite con riferimento alle singole discipline, come riepilogate nell'Allegato n. 1 al presente messaggio.

3.2 Domande già inviate e respinte o accolte parzialmente per intervenuta decadenza

Per quanto attiene alle domande di accesso ai trattamenti, che ricadono nei periodi per cui opera il differimento dei termini, già inviate e respinte con una motivazione riconducibile alla sola tardiva presentazione della domanda – e, quindi, per intervenuta decadenza dell'intero periodo richiesto - i datori di lavoro, ai fini del riconoscimento dei periodi ricompresi nelle domande trasmesse, **non** dovranno riproporre nuove istanze.

Con riferimento alle domande già inviate e accolte parzialmente per i soli periodi per i quali non era intervenuta la decadenza, i datori di lavoro, ai fini dell'accoglimento anche dei periodi decaduti e rientranti nel differimento dei termini previsto dall'articolo 11, comma 10-bis, del decreto-legge n. 183/2020, dovranno trasmettere una nuova istanza **esclusivamente per tali periodi**.

Le Strutture territoriali, attuando le più ampie sinergie con aziende e intermediari autorizzati, provvederanno all'istruttoria e successiva definizione delle istanze già inviate secondo le indicazioni che saranno fornite con separato messaggio.

3.3 Modelli "SR41" e "SR43" semplificati

I datori di lavoro che, per i periodi oggetto del differimento come descritti al paragrafo 2, non avessero **mai** inviato i modelli "SR41" e "SR43" semplificati, potranno provvedere alla relativa trasmissione entro e non oltre il termine del 31 marzo 2021.

Con riferimento ai modelli "SR41" e "SR43" semplificati, riferiti a pagamenti diretti ricompresi nel medesimo arco temporale oggetto di differimento, già inviati e respinti per intervenuta decadenza, i datori di lavoro **non** dovranno riproporne l'invio. Le Strutture territoriali provvederanno, infatti, alla liquidazione dei trattamenti autorizzati, secondo le istruzioni che saranno fornite con successivo messaggio.

Il Direttore generale vicario
Vincenzo Caridi

Periodo dal - al	Provvedimento di legge	Causale	Requisito anzianità lavoratori
Dal 23/02/2020 al 31/08/2020 (9+ 5+4 settimane)	Art. 19 del DL n. 18/2020, come modificato dai Decreti – legge n. 34/2020 e n. 52/2020	“COVID-19 nazionale”	In forza all’azienda entro la data del 25 marzo 2020
Dal 13/07/2020 al 31/12/2020 (max 9 settimane)	Art.1, comma 1 del DL n. 104/2020	“COVID-19 nazionale”	In forza all’azienda entro la data del 9 novembre 2020
Dal 14/09/2020 al 31/12/2020 (max. 9 settimane)	Art.1, comma 2 del DL n. 104/2020	“COVID 19 con fatturato”	In forza all’azienda entro la data del 9 novembre 2020
Dal 23/02/2020 al 31/08/2020 (9+ 5+4 settimane)	Art. 20 del DL 18/2020, come modificato dai Decreti – legge n. 34/2020 e n. 52/2020	“CIGO Covid 19 nazionale - sospensione CIGS”	In forza all’azienda entro la data del 25 marzo 2020
Dal 13/07/2020 al 31/12/2020 (max 9 settimane)	Art.1, comma 1, del DL n. 104/2020	“CIGO Covid 19 nazionale - sospensione CIGS”	In forza all’azienda entro la data del 9 novembre 2020
Dal 14/09/2020 al 31/12/2020 (max. 9 settimane)	Art.1, comma 2, del DL n. 104/2020	“CIGO Covid 19 nazionale - sospensione CIGS con fatturato”	In forza all’azienda entro la data del 9 novembre 2020
Dal 16/11/2020 al 31/01/2021 (max 6 settimane)	Art. 12, comma 1, del DL n. 137/20, come modificato dai Decreti - legge n.149/2020 e n. 157/2020	“Covid 19 DL n. 137/20”	In forza all’azienda entro la data del 9 novembre 2020
Dal 16/11/2020 al 31/01/2021 (max 6 settimane)	Art. 12, art. 12, comma 1, del DL n. 137/20, come modificato dai Decreti – legge n. 149/2020 e n. 157/2020	“Covid 19 DL n. 137/20” – sospensione CIGS”	In forza all’azienda entro la data del 9 novembre 2020
Dal 23/02/2020 al 31/10/2020 (max 90 gg)	Art. 19, comma 3 bis, del DL n. 18/20, come modificato dal DL n. 34/2020	“CISOA DL Rilancio”	In forza all’azienda entro la data del 25 marzo 2020
Dal 13/07/2020 al 31/12/2020 (max 50 gg)	Art. 1, comma 8, del DL n. 104/20	“CISOA DL Rilancio”	In forza all’azienda entro la data del 9 novembre 2020



NOTA INTEGRATIVA
ALL'AVVISO FONDO NUOVE COMPETENZE - FNC
pubblicato in data 04.11.2020 approvato con Decreto Direttoriale n. 461
del 04.11.2020, così come integrato dal Decreto Direttoriale n. 69 del
17.02.2021

Con la presente nota l'Avviso FNC è integrato e modificato con riferimento agli aspetti di seguito rappresentati.

1. Modalità di messa in trasparenza e attestazione delle competenze

Con riferimento all'art. 1 dell'Avviso FNC (*Finalità e oggetto dell'intervento*) e all'art. 7.2. (*Richiesta di saldo*), sentiti il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e le Regioni e le Province Autonome, si indicano le seguenti modalità di applicazione del Decreto Legislativo 13/2013 nell'ambito del Fondo Nuove Competenze (FNC).

Secondo quanto previsto dal decreto interministeriale 09.10.2020 e dal conseguente Avviso FNC, il progetto formativo deve essere elaborato rispettando determinati vincoli. Nello specifico, esso deve dare evidenza, tra l'altro dei seguenti aspetti:

- delle modalità di personalizzazione dei percorsi di apprendimento, sulla base della valutazione in ingresso, a partire dalla progettazione per competenze degli interventi coerente con gli standard professionali e di qualificazione definiti nell'ambito del Repertorio nazionale, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;
- delle modalità di messa in trasparenza e attestazione delle competenze acquisite in esito ai percorsi e dei soggetti incaricati della messa in trasparenza e attestazione, in conformità con le disposizioni definite ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13).

In considerazione della ratio della norma istitutiva del FNC (art. 88 del Decreto Legge n. 34/2020 e s.m.i.) e del relativo Decreto interministeriale di attuazione, tenuto conto dei diversificati fabbisogni formativi espressi dalle imprese, sentiti il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e le Regioni e le Province Autonome, si forniscono le seguenti indicazioni operative.

a) La progettazione per competenze degli interventi deve essere coerente nell'impianto logico e metodologico con gli standard professionali e di qualificazione definiti nell'ambito del Repertorio Nazionale, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, facendo riferimento o alle qualificazioni ricomprese o ai descrittivi dell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni.

Possono, quindi, essere presentati anche progetti che prendono a riferimento competenze e relative attività e risultati attesi ricompresi nelle ADA componenti l'Atlante lavoro senza essere vincolati alle competenze di un dato Repertorio regionale.

È possibile, dunque, descrivere attività e/o competenze obiettivo dei percorsi non ricomprese nel Repertorio e nell'Atlante rispettando le “logiche” e la metodologia descrittiva dell'Atlante e del Repertorio Nazionale e, laddove esistenti, facendo riferimento ai quadri di riferimento comunitari delle competenze (quali ad esempio: il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER); il Quadro europeo per le competenze digitali (DigComp); il Quadro europeo delle competenze ICT (e-CF)).

b) Le modalità di messa in trasparenza e attestazione delle competenze acquisite in esito ai percorsi di sviluppo delle competenze devono essere coerenti con le regole di sistema definite dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2013 e dalle derivanti Linee guida approvate con Decreto 5 gennaio 2021.

In considerazione dell'approccio graduale e progressivo con il quale si sta realizzando la messa a regime del Sistema Nazionale di Certificazione delle Competenze, con riguardo all'attestazione finale, si ritiene necessario operare una distinzione tra attestazioni e certificazioni (così come già previsto dall'avviso e richiamato nelle FAQ): entrambe le tipologie sono ritenute ammissibili ai fini del riconoscimento del contributo e dovranno essere prodotte nella richiesta di saldo.

Nello specifico, in via ordinaria e ove possibile, in esito al percorso dovranno essere rilasciate delle certificazioni, ossia Documenti di trasparenza, Documenti di validazione e Certificati delle competenze rilasciati sulla base dei modelli di cui alle Linee Guida approvate con Decreto 5 gennaio 2021, compilati in conformità con modalità definite dagli Enti Titolari ai sensi e per gli effetti del Decreto 13/2013.

Nel caso in cui, per la natura del percorso o dell'ente che lo ha erogato, non sia possibile rilasciare una certificazione, dovranno essere rilasciati degli attestati, ossia attestati di messa in trasparenza delle competenze compilati in coerenza con l'impianto logico, metodologico definito ai sensi e per gli effetti del decreto 13/2013 e delle Linee guida sopra citate. Gli attestati devono fare riferimento agli standard professionali e formativi definiti nel Repertorio Nazionale senza dover essere necessariamente identificati come una delle qualificazioni del Repertorio stesso, pertanto indicheranno le qualificazioni presenti nel repertorio stesso o, in assenza, le ADA dell'Atlante del Lavoro e delle qualificazioni (specificando le attività e i risultati attesi) o, con riferimento a percorsi di tipo trasversale e linguistico indicheranno i quadri di riferimento comunitari delle competenze, laddove esistenti.

Al fine di garantire, pertanto, ai lavoratori la massima trasparenza e spendibilità degli apprendimenti maturati e con la medesima finalità e logica delle attestazioni in esito ai tirocini extracurricolari, l'attestato di messa in trasparenza delle competenze deve contenere un set minimo di informazioni, così come specificate nell'Allegato 6 alla presente nota: (denominazione dei soggetti coinvolti nel percorso di sviluppo delle competenze; denominazione del percorso di sviluppo delle competenze; dati della persona a cui è rilasciata l'attestazione; informazioni relative al percorso; informazioni relative agli apprendimenti conseguiti, luogo data e firma).

Tali informazioni minime possono essere oggetto di integrazione (dati e informazioni aggiuntive rispetto al set minimo) o a esse può essere allegato un eventuale ulteriore attestato rilasciato dal soggetto formativo/impresa se previsto.

L'attestato potrà essere redatto secondo lo schema di cui all'Allegato 7 alla presente nota, il quale costituisce un format esemplificativo e non vincolante.

Si ritiene utile infine precisare che, a differenza dei certificati, aventi forza di valore di atto pubblico nell'ambito dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, gli attestati di messa in trasparenza delle competenze hanno valore di atto privato e costituiscono documentazione utile spendibile quale evidenza nell'ambito dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze ai sensi e per gli effetti del Decreto 13/2013).

Le sopra esposte indicazioni si applicano a tutti i progetti presentati nell'ambito dell'avviso FNC, inerenti sia a domande già presentate alla data della presente nota integrativa sia a istanze successivamente presentate.

2. Elenco dei lavoratori coinvolti in fase di presentazione istanza

Con riferimento all'art. 3 dell'Avviso FNC (*Presentazione dell'istanza di contributo*) e all'art. 7 (*Modalità e strumenti per la presentazione delle istanze e delle richieste di saldo*), è integrato il modello di dati relativi ai lavoratori coinvolti nei percorsi di sviluppo delle competenze che il soggetto richiedente è tenuto a compilare in fase di presentazione dell'istanza e ad allegare in formato *excel* alla sezione dedicata dell'applicativo (cfr. Allegato 2 bis). I campi previsti sono riportati nel seguito, mettendo in evidenza le informazioni richieste, aggiuntive rispetto all'Allegato 2 pubblicato il 04.11.2020.

Allegato 2 bis - Elenco dei lavoratori coinvolti nei percorsi di sviluppo delle competenze Istanza di contributo								
Totali	Livello inquadramento contrattuale (B)	Totali	Costo orario del lavoro		Totali			Codice Fiscale Datore di lavoro
0		0	Quota di retribuzion e oraria (D)	Quota di contribuzio ne oraria (E)	0,00	0,00	0,00	
Codice Fiscale del lavoratore interessato dai percorsi di sviluppo delle competenze (A)		N° ore di rimodulazione orario di lavoro per sviluppo delle competenze (C)			Totale quota di retribuzione oraria (F) = C x D	Totale quota di contribuzione oraria (G) = C x E	Contributo totale richiesto (H) = F + G	

L'Allegato 2, nella nuova formulazione, agevola la compilazione dei campi della tabella presente nel Modello di istanza A o B (Allegato 1a e 1b dell'Avviso)

rappresentando l'input per il calcolo della media ponderata del costo del lavoro per livello di inquadramento.

L'Allegato 2bis sostituisce l'Allegato 2.

3. Elenco dei lavoratori coinvolti in fase di richiesta di saldo

Con riferimento all'art. 6.2 dell'Avviso FNC (*Richiesta di saldo*) e all'art. 7 (*Modalità e strumenti per la presentazione delle istanze e delle richieste di saldo*) è integrato il modello di dati relativi ai lavoratori coinvolti nei percorsi di sviluppo delle competenze che il soggetto richiedente è tenuto a compilare in fase di richiesta di saldo e ad allegare in formato *excel* alla sezione dedicata dell'applicativo (cfr. Allegato 4 bis). I campi previsti sono riportati nel seguito, mettendo in evidenza le informazioni richieste, aggiuntive rispetto all' dell'Allegato 4 pubblicato il 04.11.2020.

Allegato 4 bis- Elenco dei lavoratori coinvolti nei percorsi di sviluppo delle competenze								
Richiesta di saldo								
Totali	Livello inquadramento contrattuale (B)	Totali	Costo orario del lavoro		Totali			Codice Fiscale Datore di lavoro
0		0	Quota di retribuzion e oraria (D)	Quota di contribuzio ne oraria (E)	0,00	0,00	0,00	
Codice Fiscale del lavoratore interessato dai percorsi di sviluppo delle competenze (A)		N° ore di rimodulazione orario di lavoro per sviluppo delle competenze (C)			Totale quota di retribuzione oraria (F) = C x D	Totale quota di contribuzione oraria (G) = C x E	Contributo totale richiesto (H) = F + G	

Lo schema è stato modificato al fine di rendere coerenti le informazioni sui costi da verificare in fase di saldo e rappresenta l'input per il calcolo della media ponderata da inserire nella tabella presente nel Modello Richiesta di saldo A o B (Allegato 3a e 3b dell'Avviso).

L'Allegato 4bis sostituisce l'Allegato 4.

4. Informazioni sui lavoratori partecipanti di cui Allegato 5 del presente Avviso

Con riferimento all'art. 6.2 dell'Avviso FNC (*Richiesta di saldo*) e all'art. 7 (*Modalità e strumenti per la presentazione delle istanze e delle richieste di saldo*), è fornito il modello di riferimento (cfr. Allegato 5bis) per l'acquisizione delle informazioni sui partecipanti richieste all'Allegato 5 dell'Avviso FNC del 04.11.2020.

Allegati

Con riferimento agli Allegati alla presente nota integrativa, si specifica che:
 Allegato 2 bis – sostituisce l'Allegato 2 all'Avviso FNC pubblicato in data 04.11.2020;
 Allegato 4 bis - sostituisce l'Allegato 4 all'Avviso FNC pubblicato in data 04.11.2020;
 Allegato 5 bis – integra gli Allegati all'Avviso FNC pubblicato in data 04.11.2020, fornendo il modello per l'acquisizione dei dati di cui all'Allegato 5 dell'Avviso FNC;

Allegato 6 - integra gli Allegati all'Avviso FNC pubblicato in data 04.11.2020;
Allegato 7 - integra gli Allegati all'Avviso FNC pubblicato in data 04.11.2020.

ROMA, addì

Avv. Paola Nicastro
*(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005)*